

## **Regolamento vigilanza e sicurezza Alunni, responsabilità ed obblighi del Personale Docente e A.T.A.**

### **Premessa**

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di proteggere gli Alunni per tutto il periodo della loro presenza negli spazi di pertinenza dell'Istituto scolastico. Tenendo conto che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il Personale Scolastico, con il presente Regolamento in materia di vigilanza sugli Alunni si predispongono alcune misure organizzative finalizzate ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli Alunni o di situazioni di pericolo per gli stessi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Al Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli Alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al D.S.G.A. predisporre, attraverso il piano delle Attività, l'organizzazione di tutto il Personale A.T.A. assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso.

### **Normativa di riferimento**

Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 D.P.R. 416/74; art. 61, L. 312/80; D.L.vo 297/94; D.I. n° 129 del 28/08/2018; D.Lgs.

81/08; art. 29 - comma 5 del C.C.N.L. Scuola 2006-09; Statuto delle Studentesse e degli Studenti; Regolamento di Istituto; Carta dei Servizi. In particolare, si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai

commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n° 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il Docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

### **La responsabilità dei Docenti**

**L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello Studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso.** (cfr. Cass. 5/9/1986, n° 5424), **comprendendo il periodo destinato alla ricreazione** (cfr. Cass. 28/7/1972, n° 2590; Cass. 7/6/1977, n° 2342), **con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli Allievi** (cfr. Cass. 4/3/1977, n° 894).

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il Docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli Alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n° 1623), ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

## **Entrata e uscita degli Alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del C.C.N.L. 29/11/2007 **“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli Alunni, gli Insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli Alunni medesimi”**.

Pertanto, se l'Alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni ne risponde il Docente. Se l'infortunio si verifica prima che il Docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'Alunno sia entrato in classe, ne risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.

Gli Alunni devono essere accompagnati e ritirati dai Genitori al cancello della scuola;

- i Genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono l'uscita autonoma dell'Alunno;

- i Docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai Genitori;

- i Docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma avvertiranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori;

- è consentita l'uscita anticipata dell'alunno in presenza di un Genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità, previa autorizzazione della Dirigenza che ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;

- i Docenti dell'ultima ora devono accompagnare gli alunni fino alla porta di uscita dalla scuola e vigilare sugli stessi;

- i Collaboratori Scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita

degli Alunni. In generale, se il Docente deve accompagnare gli allievi in uscita e successivamente recarsi in un'altra classe, il Collaboratore deve vigilare su quest'ultima sino all'arrivo dello stesso.

## **Vigilanza in classe**

**La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante.** In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili.

**L'art.2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.** La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. **Il docente ad esempio risponde, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.**

### **Vigilanza durante l'attività sportiva**

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il Docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se il gioco non è di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco;
- se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

### **Vigilanza durante l'intervallo**

**L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità.** (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997 n° 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli Alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. Si ricorda che hanno l'obbligo della vigilanza durante le pause ricreative tutti i docenti in servizio alla seconda, alla terza, alla quinta e alla sesta ora come da tabella di turni di vigilanza all'uopo predisposta. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo.

## **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei Docenti (cambio dell'ora)**

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolge al collaboratore scolastico. **Inoltre, l'insegnante uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.**

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DS e/o ai suoi collaboratori.

## **Vigilanza sui "minori disabili"**

La vigilanza sui minori in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## **Vigilanza degli Alunni in caso di sciopero**

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

## **Uscita degli Alunni dalla classe**

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità **e sempre uno alla volta, controllandone il rientro**. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio reperimento di materiale).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile.

## **Vigilanza durante i viaggi d'istruzione o visite guidate e uscite didattiche**

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il Docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche durante gli stages e i viaggi di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

## **Allontanamento dell'Insegnante dalla classe**

L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati

da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

### **Vigilanza degli Alunni durante gli spostamenti tra aule (palestra, laboratori ...)**

Gli alunni devono essere accompagnati dai docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai Docenti di Scienze motorie e sportive accompagnare gli Alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario. Gli spostamenti dall'aula alla palestra dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio. Spetta ai Docenti accompagnare gli Alunni dalle aule ai laboratori e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario. Gli spostamenti dall'aula ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio.

### **Vigilanza durante le attività didattiche extracurricolari**

Durante le attività didattiche extracurricolari gli alunni sono sottoposti alla sorveglianza degli insegnanti incaricati o degli esperti esterni ai quali è affidato lo svolgimento delle attività.

### **Vigilanza in caso di malore/infortunio**

In caso di malore o infortunio degli alunni, il personale presente, docente o Ata, richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso e provvederà ad informare il Dirigente Scolastico (o suo sostituto) e l'Ufficio di Segreteria, i quali, valutata la situazione, provvederanno ad avvisare la famiglia dello studente. Se il caso lo richiederà, sarà

inoltrata richiesta di intervento urgente del servizio sanitario d'emergenza (118). Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, il Dirigente Scolastico autorizzerà l'addetto al primo soccorso o altro dipendente a seguire l'alunno, in attesa dell'arrivo di un familiare. Il personale intervenuto, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria. Anche per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.

### **Modalità da seguire per la somministrazione di farmaci**

La somministrazione di farmaci a scuola deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni emanate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute in data 25 novembre 2005. Il testo fissa alcuni punti chiave importanti, ad esempio che (art. 2) "la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle A.S.P.); tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto". E inoltre che (art. 4) "la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)".

### **La responsabilità dei Collaboratori Scolastici**

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. (art. 47, comma 1, lettera a del C.C.N.L. 29/11/07 - Tab. A). Infatti il C.C.N.L. del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti.

Parimenti ai Docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe.

- Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato.
- Durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti
- Durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

### **Norme finali**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Le sue eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio di Istituto e ratificate dal D.S.

**Al Dirigente Scolastico  
dell'I.I.S.S. "Calogero Amato Vetrano"  
Sciacca (Ag)**

**Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma Alunno.**

I sottoscritti \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residenti in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, esercenti la  
potestà genitoriale sull'alunn \_\_\_\_\_  
frequentante la classe \_\_\_\_\_ presso l'I.I.S.S. "Calogero Amato Vetrano" di Sciacca

**Dichiarano**

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
- di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico l'obbligo di vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- di essere nell'impossibilità di garantire costantemente la loro presenza o di altro soggetto maggiorenne all'uscita della scuola;
- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli;
- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la propri\_ figli\_;
- di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore.

**Autorizzano**

Il proprio figlio ad entrare e ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori

**Si Impegnano**

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri\_ figli\_ per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificchino;
- ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.

In fede

Sciacca, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_